

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE RAGIONERIA

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 211 Del 27-06-18
Reg. generale 211

Oggetto: EMERGENZA SISMA 24.08.2016 E SUCCESSIVI. RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI. ODPC N. 400/2016

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di giugno , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO, che il Comune di Montalto delle Marche è stato interessato dagli eventi sismici:

- che hanno avuto luogo rispettivamente il 24-08-2016, il 26/30-10-2016 e il 18/01/2017;
- che il Consiglio dei Ministri ha deliberato, ai sensi della L. 225/2016, lo stato di emergenza per i territori coinvolti da un sisma di così eccezionale intensità;
- che, nell'attuale fase, l'azione amministrativa è diretta all'assistenza alla popolazione e all'attuazione di tutti gli interventi che tendono alla ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche;

PREMESSO che sono pervenute, da parte dei sotto indicati amministratori locali, a questo ufficio le richieste di rimborso delle spese di viaggio e spese di missioni relative ai mesi da luglio a dicembre 2017 come di seguito indicato:

Raffaele Tassotti pervenuto in data 19/12/2017;

conservate agli atti di questo ufficio;

VISTO l'art. 84, D.Lgs. 18.08.2000 e s.m.i.:

- comma 1, secondo cui “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;
- comma 3, secondo cui “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”;

VISTO l'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza di Protezione Civile Ocdpc n. 400 del 31 ottobre 2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” che “ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 84 del D. Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 agli amministratori dei territori colpiti dal sisma residenti, alla data 25 agosto 2016, nel Comune ove ha sede il proprio ente e la cui abitazione sia stata oggetto di ordinanza di sgombero e/o inagibilità, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede del comune dal luogo in cui hanno stabilito la propria dimora, ai fini della partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. In tali casi ai citati amministratori sono riconosciuti i rimborsi spettanti per lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, secondo i limiti ed i parametri vigenti”;

VISTO l'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza di Protezione Civile Ocdpc n. 400 del 31 ottobre 2016, il quale testualmente recita “ le spese sostenute dai comuni per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 12,

del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010 n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, per tutta la durata dello stato di emergenza, ove permanga la condizione di cui al presente comma. Sono inoltre autorizzate in deroga alle richiamate disposizioni anche le spese sostenute dai Comuni per le missioni effettuate dai rispettivi amministratori per lo svolgimento di funzioni di natura istituzionale connesse con gli eventi sismici di cui in premessa e le relative conseguenze, limitatamente a quelle effettuate durante lo stato di emergenza.”

VISTA la deliberazione n. 38/SEZAUT/2016/QMIG del 29 dicembre 2016 della Sezione delle Autonomie, dove si specifica che “Ai fini del rimborso delle spese di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l’agevole ed utile svolgimento della funzione” e che , nel caso degli oneri per i trasferimenti inerenti alla carica: “Con il rimborso in misura pari ad un quinto del prezzo della benzina per chilometro percorso, il percipiente verrebbe ristorato di una spesa, quella di trasporto con la propria autovettura, che è stata “effettivamente sostenuta”. La predetta modalità di rimborso non costituisce un’indennità differente o aggiuntiva (né una causa di eventuale guadagno), ma la quantificazione, oggettiva e predeterminata (nonché ritenuta congrua dal legislatore) del rimborso in mancanza del pagamento del biglietto ad un terzo vettore”;

DATO ATTO che le richieste presentate e conservate agli atti riguardano:
le spese sostenute dal Comune per le missioni effettuate dal Sindaco Tassotti Raffaele per lo svolgimento di funzioni di natura istituzionale connesse con gli eventi sismici relative a riunioni tenutesi ad Ancona presso la sede Regionale, ad Ascoli Piceno presso l’Ufficio Ricostruzione, ad Osimo e a Milano per l’esposizione Capolavori del cratere.

CONSIDERATO di provvedere in merito, accogliendo le richieste allegate di rimborso, come sopra riportate, ai sensi della normativa citata e provvedendo alla quantificazione della stessa moltiplicando il numero di chilometri per un importo pari ad 1/5 del prezzo al consumo di un litro di benzina, definibile in euro 0,318 per un totale di € 749,78 oltre spese per pedaggi autostradali per € 58,84 e per biglietti ferroviari per € 178 per complessivi € 986,62;
per quanto riguarda le altre missioni i rimborsi verranno liquidati successivamente.

RICHIAMATA anche la Risoluzione n. 224/E del 13/08/2009 la quale disciplina il trattamento fiscale applicabile ai fini dell’Irpef relativo ai rimborsi delle spese spettanti agli amministratori locali;

VISTI:

la legge

- n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Per le su esposte ragioni;

DETERMINA

1. Di procedere, ai sensi della normativa richiamata in premessa, e per le motivazioni sopra esposte, alla liquidazione dei rimborsi dell’indennità

chilometrica e delle spese per missioni relativi al periodo dal mese di luglio a dicembre 2017 per un importo complessivo di € 986,62 al Sindaco Tassotti Raffaele e per le somme a fianco dello stesso:

2.

Amministratori	Rimborso missioni sisma	Rimborso spese documentate sisma	TOTALE
Raffaele Tassotti	749,78	236,84	986,62

3. Di assumere il relativo impegno di spesa della somma di 986,62, ai capitoli c.i.

Capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp./FPV
24/1	737	01.01-1.03.02.01.02	residui
24/1	249,62	01.01-1.03.02.01.02	competenza

4. di provvedere al pagamento di € 986,62 a favore dei sopracitati beneficiari.

5. Di procedere a richiedere le somme relative alle missioni connesse al sisma, per il tramite della Regione Marche, direttamente al Dipartimento di Protezione Civile con le modalità indicate nella nota Prot. n. DIP/TERAG_SM/0038806 del 12/06/2017.

Ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

di regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile di Area/Servizio interessati (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

Per spese di missioni amministratori:

€ 737 = capitolo 24/1 Codice di Bilancio 01.01-1.03.02.01.02 impegno n. 576/2017

€ 249,62 = capitolo 24/1 Codice di Bilancio 01.01-1.03.02.01.02 impegno n. 222/2018

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA E CONTABILE
TASSOTTI Prof. Raffaele

N°694
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 06-11-2018

al 21-11-2018

Dalla Residenza Comunale, li 06-11-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 06-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi